

Allegato n. 01 a polizza n. ...

COPERTURA ASSICURATIVA PER SEGRETARI COMUNALI, DIRIGENTI E DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lsg. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in via Enrico Fermi 9/B – Verona – PEC dasdifesalegale@pec.das.it, numero verde da chiamare 800 345543 – Mail: sinistri@das.it, in seguito per brevità denominata DAS. A quest'ultima dovranno essere inviate tutte le denunce, i documenti e ogni altro elemento relativi a tali Sinistri.

Le Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo 1960 ed. 07/2020, dall'art. 13 all'art. 28 compresi, sono abrogate e si intendono sostituite integralmente dalle seguenti:

CONDIZIONI CHE REGOLANO LE COPERTURE

ARTICOLO 13 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia tutela i diritti del contraente/assicurato negli eventi relativi all'esercizio delle proprie mansioni e incarichi conformi alle fasce di rischio indicate in polizza presso la Pubblica Amministrazione o gli Enti pubblici economici o territoriali, nei limiti del massimale indicato in polizza, diviso per gradi di giudizio secondo i seguenti limiti:

- a) Fino ad un massimo di 30.000 euro per l'attività svolta fino alla conclusione del giudizio di primo grado;
- b) Fino ad un massimo di 20.000 euro per l'attività solta dalla fine del primo grado alla attività svolta per il secondo e terzo grado di giudizio.

La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento per giudizio di responsabilità amministrativa per danno erariale davanti alla Corte dei Conti;
- b) difendersi in un procedimento penale.

In relazione a tali eventi, la Compagnia offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali necessarie per l'azione in giudizio in ogni sua fase, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto.**

Per i medesimi eventi la Compagnia, su richiesta del contraente/assicurato, eroga consulenza legale telefonica per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.

ARTICOLO 14 – AMBITO DELL'ASSICURAZIONE

Tutte le garanzie operano esclusivamente:

- a) **se il contraente/assicurato dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza;**
- b) **a seguito di sentenza o provvedimento definitivo. Non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.**

Le garanzie operano alle condizioni di seguito indicate:

- a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **la Compagnia rimborsa al contraente/assicurato il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal contraente/assicurato;**
- b) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la polizza opera nei limiti del massimale indicato in polizza e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo.**

- c) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, *la Compagnia* rimborsa al *contraente/assicurato* le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i **valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dal contraente/assicurato sono superiori.** .

Per la **difesa da responsabilità amministrativa** per *danno erariale* dinnanzi alla Corte dei Conti la garanzia opera anche per le spese di assistenza legale dell'avvocato per la presentazione di deduzioni scritte a seguito dell'invito a dedurre; per le spese sostenute in questa fase è previsto un **limite di 3.000,00 euro se non si instaura un procedimento a carico del contraente/assicurato.**

Se i rischi oggetto di questa assicurazione risultano garantiti in tutto o in parte anche da una polizza di RC patrimoniale del *contraente/assicurato*, la presente polizza opera secondo le modalità previste all'art. 7. *La Compagnia* garantisce in ogni caso le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio dell'assicuratore di Responsabilità Civile patrimoniale **con il limite massimo di 3.000,00.**

ARTICOLO 15 – PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del *contraente/assicurato* appartenente alla fascia di rischio indicata in *polizza*.

Le fasce di rischio sono le seguenti, in ordine di rischio decrescente:

FASCIA A	Segretario comunale, Segretario generale, Direttore generale, Preside di Istituto scolastico
FASCIA B	Direttore amministrativo, Dirigente, Responsabile di Posizione Organizzativa
FASCIA C	Dipendenti

Se dopo la firma del contratto il *contraente/assicurato* acquisisce, varia o termina uno o più incarichi o mansioni presso l'Ente o gli Enti di appartenenza o in qualsiasi altra pubblica amministrazione, la garanzia si estende automaticamente a tali integrazioni o modifiche, anche se rientrano in fasce di rischio diverse. **Questa estensione rimane valida solo fino alla prima scadenza annuale del contratto; dopo tale scadenza, il contraente/assicurato ha l'obbligo di sostituire il contratto con uno nuovo che rispecchi gli incarichi ricoperti per la nuova annualità assicurativa.**

In caso di morte del contraente/assicurato, per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia del contratto sono assicurati i suoi eredi legittimi o testamentari.

ARTICOLO 16 - PLURALITA' DI CARICHE

Qualora il Contraente eserciti più di una carica, la garanzia verrà estesa a tutte le cariche svolte purché si verificano contestualmente i seguenti presupposti:

1. Sia espressamente richiamata in polizza **l'Opzione più Cariche**;
2. Qualora il Contraente svolga contemporaneamente attività appartenenti a due o più FASCE, deve essere indicata in polizza la FASCIA di rischio più elevata. Si precisa che le FASCE di rischio riportate all'Art. 15 sono impostate dalla FASCIA di rischio più elevata (FASCIA A) a quella meno elevata (FASCIA C).

ARTICOLO 17 - ESCLUSIONI

Le garanzie sono escluse per:

- a) per la materia amministrativa, fiscale e tributaria, tranne per responsabilità per danno erariale e per procedimenti penali in tali materie;
- b) per fatti conseguenti a *eventi* bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, atti di vandalismo, scioperi e serrate;
- c) per *controversie* di natura civile, salvo quanto attiene la chiamata in causa delle Compagnie di assicurazione (prevista all'art. 7);

- d) per procedimenti che derivano dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
- e) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* del *contraente/assicurato*; se il *contraente/assicurato* è indagato o imputato in un procedimento penale per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale), derubricazione del reato da *doloso* a *colposo*, o se il *contraente/assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile, escluse le cause di estinzione del reato;
- f) per procedimenti amministrativi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e Consiglio di Stato;
- g) per procedimenti che riguardano il pagamento di multe, ammende e sanzioni applicate direttamente al *contraente/assicurato*;
- h) per *controversie* nei confronti della *Compagnia* e di *DAS*;
- i) se il *contraente/assicurato* svolge l'attività in ambito medico-sanitario.

ARTICOLO 18 – SPESE NON SOSTENIBILI O RIMBORSABILI

La Compagnia non si fa carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 21 e 22;
- b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- c) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni; per quanto previsto dall'articolo 14, lettera c), secondo paragrafo, vengono presi a riferimento i soli valori minimi;
- d) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- e) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio;
- f) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico del *contraente/assicurato* secondo il principio di solidarietà¹;
- g) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- h) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA non detraibile per il *contraente/assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
- i) spese superiori al limite previsto per grado di giudizio.

ARTICOLO 19 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i *sinistri* che avvengono in Italia e devono essere trattati negli uffici giudiziari italiani. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *sinistri* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

ARTICOLO 20 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Per richiedere le prestazioni previste il *contraente/assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata alternativamente a:

- *DAS* chiamando dall'Italia il **numero verde 800 345 543**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- al proprio Intermediario, che ha in carico la Polizza e che si attiverà direttamente con *DAS* per la denuncia di Sinistro.

DAS raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un

¹ (art. 1292 codice civile)

numero identificativo della pratica.

Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese del *contraente/assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.

Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, il *contraente/assicurato* deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

In caso di procedimento penale, il *contraente/assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Per richiedere una consulenza legale telefonica il *contraente/assicurato* deve chiamare il numero verde 800 345 543 e fornire il numero di *polizza* e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.

ARTICOLO 21 – MODALITA' DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

DAS, ricevuta la denuncia del *sinistro* e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) il *contraente/assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se il *contraente/assicurato* non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) il *contraente/assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio il *contraente/assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività e fasi processuali già svolte e liquidate al primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 14, lett. b). Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, il *contraente/assicurato* deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'*assicurato*, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 22 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO

DAS, ricevuta la denuncia del *sinistro* e verificata l'operatività della copertura, trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- d) il *contraente/assicurato* può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se il *contraente/assicurato* non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- e) il *contraente/assicurato* deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
- f) **se nel corso dello stesso grado di giudizio il *contraente/assicurato* decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività e fasi processuali già svolte e liquidate al primo avvocato.** Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

Le prestazioni vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 14, lett. b), primo paragrafo. Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento. Per ottenere il rimborso, il *contraente/assicurato* deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.

DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (*sinistro* unico):

- d) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- e) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto;**
- f) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

5.2.4. Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni:

- paga l'indennizzo;
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

ARTICOLO 23 – DECADENZA DAL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie, il contraente/assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare DAS appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS;**
- d) **deve dimostrare di aver richiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve informare DAS sull'esito della richiesta di patrocinio.**

ARTICOLO 24 – ESONERO DI RESPONSABILITA'

La Compagnia e DAS non sono responsabili dell'operato di legali e periti.

La Compagnia e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste del contraente/assicurato.

ARTICOLO 25 – ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'Assicurato che DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di procedura civile.

L'Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

L'istanza di attivazione dell'arbitrato nei confronti di DAS da parte dell'Assicurato deve essere effettuata per iscritto e inviata tramite:

- **Raccomandata indirizzata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona;**
- **Fax al numero 045/8351023;**
- **Mail all'indirizzo PEC servizio.clienti@pec.das.it.**

L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'Assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del Massimale previsto in Polizza.

Se l'Assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione².

ARTICOLO 26 – QUANDO UN SINISTRO è CONSIDERATO IN GARANZIA

Per determinare la data in cui avviene un *sinistro*, la *Compagnia* considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto da parte del *contraente/assicurato*.

Se l'evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, la Compagnia prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.

Un *sinistro* rientra nell'oggetto della garanzia se è da considerare avvenuto nel *periodo di efficacia del contratto* e

² D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010;

se il contraente/assicurato ne è venuto a conoscenza entro la scadenza della polizza.

La garanzia opera inoltre per i sinistri che derivano da fatti posti in essere nei 5 (cinque) anni precedenti la data di decorrenza della polizza. A tal fine, il contraente/assicurato dichiara di non essere a conoscenza di alcuna circostanza, atto o fatto che possa determinare l'insorgere di un sinistro in garanzia a termini di questo contratto.

La garanzia opera anche prima della notifica al *contraente/assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo.³

Nel caso di pensionamento o morte del *contraente/assicurato* o di cessazione dell'attività presso l'Ente di Appartenenza per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'*assicurazione* è comunque operante per i *sinistri* avvenuti nel periodo di *efficacia del contratto* ma dei quali il *contraente/assicurato* è venuto a conoscenza nei 5 (cinque) anni successivi al verificarsi dei predetti eventi e che sono stati denunciati alla *Compagnia* nei termini di legge.

La garanzia si estende agli *eventi* che sono avvenuti durante la *validità* di una precedente *polizza* di tutela legale firmata dal *contraente/assicurato* anche con altro *assicuratore* e dei quali il *contraente/assicurato* viene a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente *assicuratore*, **se si verificano allo stesso tempo tutti i seguenti presupposti:**

- a) **questa polizza deve avere continuità temporale ovvero segue senza alcuna interruzione la polizza del precedente assicuratore;**
- b) **il sinistro riguarda una garanzia prevista sia dalla polizza del precedente assicuratore sia da questo contratto;**
- c) **il contraente/assicurato deve aver denunciato il sinistro al precedente assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia esclusivamente in quanto denunciato dopo il periodo di postuma, o se la postuma decade a seguito della sottoscrizione di questo contratto;**
- d) **il sinistro deve essere denunciato alla Compagnia entro il periodo di efficacia del contratto.**

La *Compagnia* avvia la gestione del caso applicando le condizioni previste da questo contratto.

FERMO IL RESTO

³ Artt. 374-376 del Codice di Procedura Penale.